

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 127/1967 (PESO MASSIMO) – ANNO 2024

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione OIL n. 127 del 1967 sul peso massimo, in aggiornamento e ad integrazione rispetto a quanto illustrato nell'ultimo Rapporto elaborato dal Governo italiano nel 2015 (ALL. 1), con riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si rappresenta quanto segue.

Premessa al quadro normativo

Si rappresenta che nella legislazione italiana il peso massimo e quindi la movimentazione manuale dei carichi è disciplinata dal Titolo VI e dall'Allegato XXXIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii - *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”* - (ALL. 2).

ARTICOLO 1

In relazione al primo quesito posto all'articolo 1 della Convenzione in esame, si rappresenta che l'articolo 167 (*Campo di applicazione*), comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.81/2008 sancisce che per movimentazione manuale dei carichi si intendono *“le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”*.

L'Allegato XXXIII, invece, non riporta direttamente il valore di peso per il quale un carico possa essere considerato *“troppo pesante”*, ma rinvia espressamente all'articolo 168 (*Obblighi del datore di lavoro*), comma 3 del medesimo decreto, il quale, a sua volta, rimanda alle norme tecniche ISO 11228 (parti 1, 2 e 3). In particolare, la parte 1 concerne il sollevamento ed il trasporto manuale dei carichi e specifica che i pesi limite raccomandati debbano essere calcolati sia in funzione della percentuale e della tipologia di popolazione da proteggere, sia in funzione della geometria e della frequenza di sollevamento, delle condizioni di presa, nonché delle eventuali azioni di trasporto abbinate al sollevamento. Il metodo ISO consente, peraltro, una procedura di analisi semplificata o a *“steps”*, la quale permette, al verificarsi di determinate condizioni, una valutazione rapida del rischio senza ricorrere a calcoli ed analisi complessi.

Le norme tecniche (nazionali ed internazionali) di rilievo per la movimentazione manuale dei carichi sono le seguenti:

- UNI ISO 11228- 1: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e Trasporto;
- UNI ISO 11228- 2: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e Traino;
- UNI ISO 11228- 3: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
- UNI EN 1005-2: Sicurezza del macchinario; Prestazione fisica umana: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario.

In merito al secondo quesito di cui all'articolo 1 della Convenzione, riguardante la definizione di *“giovane lavoratore”*, si rappresenta che la stessa è fornita dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 recante *“Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”*- (ALL. 3), che sostituisce l'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977¹ con il seguente: *“Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati “minori”, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro,*

¹ *“Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”*

anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per: (...) b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico".

ARTICOLO 2

In merito alle richieste di cui all'articolo 2 della Convenzione, si rappresenta che i settori di attività per i quali è previsto un sistema d'ispezione del lavoro e ai quali si applicano le disposizioni della Convenzione in esame sono quelli compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 3, il decreto legislativo 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

ARTICOLI 3 e 4

Al riguardo, si ribadisce che le previsioni contenute negli articoli 3 e 4 della Convenzione in esame trovano applicazione nel sistema normativo italiano e nella prassi mediante le disposizioni di cui al Titolo VI, articoli 167, 168 e 169 (*Informazione, formazione e addestramento*), e all'Allegato XXXIII del citato Testo Unico. Tali disposizioni, così come precisato dall'articolo 167, comma 1, si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi che causino rischi, tra gli altri, di lesioni dorso - lombari per i lavoratori durante il lavoro (lesioni a carico delle strutture osteomi tendinee e nervo vascolari a livello dorso lombare). L'Allegato XXXIII, in particolare, elenca le condizioni in cui la movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio, in particolare per la zona lombare, dividendole in cinque gruppi: caratteristiche del carico; sforzo fisico richiesto; caratteristiche dell'ambiente di lavoro; esigenze connesse all'attività; fattori di rischio.

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3 del Testo Unico.

In particolare, l'art. 168 identifica gli obblighi specifici del datore di lavoro, delineando una precisa strategia di azioni, mentre l'articolo 170 definisce le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente imponendo al datore di lavoro di adottare le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, fornendo ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto di quanto contenuto nell'allegato XXXIII del medesimo Testo Unico sulla sicurezza.

ARTICOLO 5

Con riferimento ai quesiti di cui all'articolo 5 della Convenzione, si evidenzia che gli aspetti riguardanti l'informazione e la formazione dei lavoratori sono trattati, in generale, agli articoli 36 e 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, nel caso specifico della movimentazione manuale dei carichi pesanti, al citato articolo 169.

Tale articolo, infatti, stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione adeguata allo svolgimento delle attività connesse alla movimentazione manuale dei carichi e fornire agli stessi lavoratori informazioni circa le caratteristiche del carico con riferimento al peso, all'ingombro ed alla collocazione dello stesso, la movimentazione corretta dei carichi ed ai rischi che i lavoratori stessi corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta.

Ulteriori elementi inerenti alla movimentazione corretta dei carichi ed ai rischi nei quali i lavoratori possano incorrere ove queste attività non vengano eseguite in maniera corretta, sono riportati nell'Allegato XXXIII, il quale fornisce un'ampia lista dei diversi elementi lavorativi ed individuali che, se presenti, da soli o in modo reciproco, comportano un rischio, tra l'altro, dorso lombare.

ARTICOLO 6

In relazione alle richieste contenute nell'articolo 6 della Convenzione, si rappresenta che in Italia è posta particolare attenzione all'utilizzo di tutti i mezzi tecnici utili a limitare o facilitare il trasporto manuale dei carichi, nonché allo sviluppo tecnologico dei livelli di automazione nelle attività di trasporto e di sollevamento dei pesi. Infatti, il sopra citato articolo 168 del decreto legislativo 81/2008, al comma 1 sancisce che *"il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori"* la cui inosservanza è espressamente sanzionata.

ARTICOLO 7

Relativamente ai quesiti di cui all'articolo 7 della Convenzione, si segnala che le disposizioni tecniche di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 prevedono un peso massimo consentito dei carichi trasportabili (in condizioni ottimali) pari a 25 Kg per gli uomini adulti e a 15 Kg per le donne adulte.

Per quanto riguarda, poi, i giovani lavoratori, si evidenzia che la legge del 17 ottobre 1967, n. 977 (così come modificata dal decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo del 18 agosto 2000², n. 262), all'articolo 19 stabilisce che gli adolescenti non possano essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

In ogni caso, il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e ad ogni modifica rilevante delle condizioni stesse di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi, con particolare riguardo anche alla movimentazione manuale dei carichi.

La citata legge del 17 ottobre 1967, n. 977, circa il lavoro dei fanciulli (minori di 15 anni) e degli adolescenti (minori di 18 anni) determina, con riferimento al lavoro agricolo, i pesi massimi trasferibili, operando la seguente distinzione in base al sesso del lavoratore:

- fanciulli maschi = 10 Kg - femmine = 5 kg,
- adolescenti maschi = 20 kg - femmine = 15 kg.

ARTICOLO 8

Riguardo alle richieste di cui all'articolo 8 della Convenzione, si fa presente che, in linea generale, in sede di predisposizione dei testi normativi in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le Amministrazioni competenti consultano le parti sociali attraverso l'acquisizione di pareri e osservazioni in ordine ai contenuti dei progetti di testo.

Si evidenzia, infine, che le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono componenti costitutivi permanenti della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2008, che ha una vastissima gamma di competenze in questo ambito ed a cui espressamente si rinvia.

² "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"

Punto III del questionario

Informazioni sul sistema di ispezione

Si segnala che, in ragione delle modifiche apportate dal Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili* (ALL. 4), convertito nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215³, la competenza ad esercitare l'azione ispettiva in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro è stata nuovamente attribuita all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che la espleta in coordinamento con i relativi servizi delle ASL. E' stato, pertanto, modificato l'art. 13 (*Vigilanza*) del d.lgs. n. 81/2008 secondo cui *"la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano"*.

L'attività di controllo e vigilanza prevede l'effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di:

- individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori;
- verificare l'adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali;
- in caso di infortuni e malattie professionali, individuare le cause e determinare eventuali responsabilità.

Tale attività si esegue attraverso l'accesso del personale ispettivo nei luoghi di lavoro verificando le attrezzature di lavoro presenti, l'uso degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI), la segnaletica di sicurezza, ecc.

Per poter accedere ai luoghi di lavoro e compiere le attività di cui sopra, l'ispettore del lavoro si avvale del potere di accesso attribuitogli ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955 n. 520 - recante *Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale* (ALL. 5) - esibendo obbligatoriamente la tessera ispettiva.

Se all'esito dell'accertamento ispettivo non vengono rilevate violazioni né di natura penale, né amministrativa e non sono necessarie disposizioni dirette a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, il controllo si chiude.

Se, diversamente, vengono riscontrate violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il personale ispettivo, in presenza di illeciti amministrativi, provvede ad irrogare le relative sanzioni mentre, nel caso di illeciti penali di natura contravvenzionale (puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda), sono applicate le disposizioni in materia di prescrizione obbligatoria (articolo 301⁴ del decreto legislativo n. 81/2008).

Con il provvedimento di prescrizione, l'ispettore del lavoro, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, impone al contravventore termine e condizioni per sanare le irregolarità accertate.

Si ricorda, inoltre, che il personale ispettivo è tenuto ad inviare al Pubblico Ministero del Tribunale competente per territorio la notizia di reato (articolo 347 del Codice di procedura penale) per l'apertura del relativo fascicolo penale. Il procedimento rimane sospeso in attesa dell'esito della prescrizione: se entro i termini di tempo prestabiliti il contravventore adempie alla prescrizione ripristinando le condizioni di salute e sicurezza e pagando l'ammenda comminata, il reato si estingue ed il PM, avutane informazione dall'ispettore, chiude il procedimento archiviando il fascicolo.

³ "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

⁴ "Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758"

Punto V del questionario

Dati statistici

Nel 2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha riscontrato n. 440 violazioni in materia di movimentazione manuale dei carichi, relative alla mancata adozione delle misure organizzative necessarie allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi e ad una non idonea informazione e formazione per i lavoratori soggetti.

ALLEGATI:

1. Rapporto Convenzione 127 – Anno 2015
2. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
4. Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146;
5. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955 n. 520;
6. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.